

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 aprile 2011, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni).”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Viste le leggi regionali 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-1789 del 4 aprile 2011

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni).”.

Art. 1.

(Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R)

1. Il comma 3 dell’articolo 2 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni), è sostituito dal seguente:

“3. Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude:

- a) entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda nel caso di uso di pertinenze idrauliche e in caso di domanda di rinnovo di uso di pertinenze idrauliche;
- b) entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda nel caso di servitù quando debbano essere realizzati opere o manufatti e in caso di domanda di rinnovo di servitù;
- c) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando si tratta di concessioni brevi”.

2. Il comma 4 dell’articolo 11 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R è abrogato.

3. Al comma 1 dell’articolo 12 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R, le parole: “Acquisiti dal richiedente tutti i pareri e le autorizzazioni necessari ed esauriti gli adempimenti istruttori”, sono soppresse.

4. Al comma 6 dell’articolo 12 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R, le parole: “e con la facoltà di imporre nuove prescrizioni e condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti”, sono soppresse.

5. Il comma 9 dell’articolo 12 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 4 aprile 2011.

p. Roberto Cota
il Vice Presidente
Ugo Cavallera